

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

**Roma, 20 Gennaio 2012****COS12023****SM****Oggetto: Costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto del mese di Dicembre 2011. Determinazione dell'Osservatorio per l'autotrasporto.**

L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, riunitosi il 19 Gennaio u.s, ha aggiornato i costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo del gasolio registrato nello scorso mese di Dicembre dal Ministero dello Sviluppo economico, pari a 1,610 €/litro; questo prezzo è stato poi depurato dall'Iva e dall'ammontare del recupero delle accise (per il gasolio consumato sui mezzi di massa superiore alle 7,5 ton). I nuovi valori si applicano ai trasporti eseguiti nel corrente mese di Gennaio.

I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state poi affiancate le ulteriori, seguenti, classi di veicoli di massa superiore alle 26 ton:

1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. trasporto di collettame e messaggerie;
6. trasporti frigoriferi;
7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;
8. trasporto con veicoli ribaltabili;
9. trazione di semirimorchi di sola andata e con andata e ritorno, in cui il semirimorchio non rientra nella disponibilità del vettore/subvettore.
10. trazione di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno.

Per quanto concerne i costi minimi di esercizio esposti nella parte destra delle tabelle, si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo ed il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo degli autotrasportatori, come richiesto dall'art.2 del D.lgvo 286/2005. In tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra, con la conseguenza che si deve far riferimento a questi ultimi quando il contratto di trasporto venga stipulato:

- tra un committente non iscritto all'Albo ed il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);
- tra il primo vettore ed il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta ai sensi dell'art.6 del D.lgvo 286/2005, anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo.

Insieme alle tabelle aggiornate, il Ministero ha altresì divulgato la nota metodologica dove sono stati riportati i costi presi in esame nell'elaborazione dei dati. Richiamiamo in particolare l'attenzione al par

2 della medesima nota, in cui l'Osservatorio informa che alla data del 15 Dicembre (ovvero in una delle due scadenze – l'altra è il 15 Giugno – previste al comma 2 dell'art. 83 bis per aggiornare gli altri costi di esercizio) non ha ritenuto di dover aggiornare i costi diversi dal gasolio, tenuto conto del breve lasso di tempo che era trascorso dalla prima delibera del 2 Novembre dello stesso Osservatorio, in cui erano stati determinati.

I testi della tabella dei costi di esercizio aggiornata al mese di Dicembre e della nota metodologica dell'Osservatorio, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.